



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI PROTOCOLLI: A) PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 18 DICEMBRE 1997; B) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 22 NOVEMBRE 2017

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

- a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997;
- b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

Versione in vigore dal 15 aprile 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

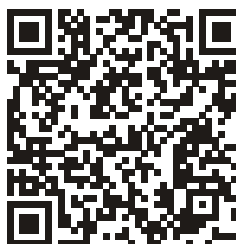
Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017
Estremi	Legge 29 marzo 2021, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-49-2021/art-1-autorizzazione-alla-ratifica>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 · Art. 1

